R.G. V.G. 2489/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

PRIMA SEZIONE CIVILE – procedure concorsuali

Nel procedimento ex artt. 19 CCII iscritto al n. r.g. 2489/2026 v.g., su ricorso depositato da:

* **(C.F.** * **),** con sede legale in * * , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e L.R.p.t. * rappresentata e difesa dall'Avv. Osvaldo Mossini;

vista l'istanza tempestivamente depositata con la quale il ricorrente ha chiesto la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori, oltre alla concessione di misure cautelari meglio esplicitate nel corpo dell'ordinanza;

il Giudice dott.ssa Sonia Pisano, letti gli atti e sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.11.2026, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In via preliminare, si ritiene che il procedimento in epigrafe sia stato correttamente incardinato dinanzi al Tribunale di Como, considerato che la società ha la sede legale in * .
La società * si occupa prevalentemente di "*fabbricazione di carpenteria metallica, nonché lavorazione del ferro, metalli in genere e materiali affini, costruzione di macchine e attrezzature per l'edilizia, produzione e vendita di lana d'acciaio*" (cfr. visura in atti).
Il ricorrente stesso precisa che * è interamente partecipata da * (quale socio unico) ed è, pertanto, soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 *bis* c.c. da parte di * che a sua volta controlla *
L'istante ha individuato le cause della crisi, che lo hanno condotto ad avviare la procedura di CNC e a chiedere la conferma delle misure protettive ai sensi dell'art. 19 CCII, in una progressiva contrazione dei ricavi tra il 2022 e il 2025, provocata dall'insufficienza del margine operativo lordo, dall'aumento delle rimanenze e dal difficile realizzo dei crediti; ciò ha comportato la riduzione degli affidamenti e l'aumento dell'esposizione debitoria anche nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali, azzerando così i risultati di gestione, pur cautamente positivi, degli ultimi anni.
Il progetto di risanamento illustrato dalla società presuppone la continuità indiretta dell'attività e si articola in: affitto dell'azienda (già stipulato contratto della durata di due anni a partire dall'1.10.2026, con C.M.G. S.r.l.), prosecuzione dell'attività da parte dell'affittuaria, definizione dei debiti mediante stralci e rimodulazioni, apporto di nuova finanza, successiva cessione dell'udienza e progressivo adempimento della manovra concordata con il ceto creditorio. Le merci inventariate al valore di mercato restano in deposito gratuito presso C.M.G S.r.l., che le acquisterà al prezzo d'inventario. L'affittuaria subentra altresì, senza oneri, nelle commesse in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 2558 c.c., ma non anche nella conduzione del compendio immobiliare di * .

La strategia di superamento della crisi si fonda sullo stralcio dei crediti, sul conferimento di risorse esterne e sulla cessione dell'azienda, nei seguenti termini: - stralcio dei fornitori non strategici per il 60% (da un debito complessivo di 1.168.837,00 euro si passerà ad un residuo di 467.535,00 euro, che verrà saldato in unica soluzione al perfezionamento della manovra); - stralcio dei fornitori strategici (che sono quindici) nella misura del 30%, per garantire la continuità delle forniture. L'esposizione da 1.161.333,00 euro passerebbe a 812.933,00 euro, sempre da saldare in unica soluzione; - rimodulazione del debito nei confronti del ceto bancario, senza alcuno stralcio. L'importo di 892.324,00 euro sarà rimborsato in 72 rate mensili a tasso zero; - soddisfazione integrale di erario ed enti previdenziali, con maggiorazione del 30% per sanzioni e interessi e dilazione in 60 rate mensili al tasso del 4,5% annuo; prosecuzione del rateizzo I.V.A. in essere con * - accollo dei debiti nei confronti dei dipendenti e del T.F.R. da parte del cessionario dell'azienda; - rinuncia di soci e controllante ai propri crediti nei confronti della Società, contestualmente alla cessione; - impegno da parte di C.M.G S.r.l. all'acquisto dell'azienda per un corrispettivo di euro 1.755.379,00 (di cui 340.196,00 euro tramite accollo dei debiti e del T.F.R. verso dipendenti, e 1.415.183,00 euro per cassa in 72 rate mensili); - erogazione di finanza esogena per 750.000,00 euro da parte della controllante, a titolo di finanziamento socio, previo accordo con i creditori ed esito positivo della CNC. Il finanziamento sarà successivamente oggetto di rinuncia come gli altri finanziamenti soci iscritti in bilancio; - incasso dell'importo di euro 785.000,00 derivante da fatture da emettere nei confronti del fornitore CTA Group S.p.A., come da rapporto di non conformità n. 2/26 condiviso con il fornitore e relativo a difetti estesi nelle saldature elicoidali di tubi strutturali UNI EN ISO 10219; - incasso di euro 160.232,00 da crediti esigibili; - incasso di euro 97.319,00 da rimanenze al valore di realizzo; - incasso dei canoni di affitto dell'azienda.

Il piano si sviluppa lungo un orizzonte di sette anni che copre l'intero periodo di rimborso dei debiti oggetto della manovra ed è costruito sulla prosecuzione ordinata dell'attività in continuità indiretta, sulla stabilizzazione dei rapporti con il ceto creditorio e sull'apporto di risorse esterne già individuate. Il patrimonio netto della Società tornerà positivo nel 2027 per effetto delle sopravvenienze da stralcio, della plusvalenza da cessione e delle rinunce dei soci. La manovra, secondo le previsioni della società, chiuderà nel 2032 con l'estinzione integrale del debito bancario, tributario e previdenziale.

Si precisa che la ricorrente ha, altresì, chiesto la concessione di due misure cautelari: la prima consistente nell'inibitoria agli istituti di credito di escutere le garanzie rilasciate da terzi in favore di * ed in particolare le garanzie rilasciate dal socio unico * * dalla controllante * e dall'amministratore * atteso che l'escussione inciderebbe negativamente sia sulla disponibilità della finanza esterna prevista dalla manovra in capo al soggetto controllante, sia sul regolare sviluppo delle trattative con il ceto creditorio, mentre la seconda è rivolta nei confronti del creditore * * che ha sottoposto a pignoramento il conto corrente n. * acceso dalla Società presso Intesa San Paolo, al fine di evitare che le somme oggetto di pignoramento gli vengano assegnate o distribuite, sottraendole così alla finalità del soddisfacimento ordinato del ceto creditorio nell'ambito della composizione negoziata della crisi.

Con decreto datato 7.10.2026, il Giudice ha fissato l'udienza del 2.11.2026 per la comparizione delle parti e dell'esperto dott. * assegnando termine a quest'ultimo sino al 29.10.2026 per il deposito di un parere.

Nel proprio parere l'esperto ha valorizzato il fatto che, nel corso degli incontri sinora tenutisi, il ricorrente ha confermato le strategie che intende attuare e, mostrando collaborazione, ha fornito

alcuni dei riscontri documentali richiesti, ancorché, allo stato, non disponga di tutti gli elementi necessari per un compiuto giudizio di regolarità e congruenza della situazione contabile. In particolar modo, va ricostruito il perimetro delle garanzie pubbliche e consortili, che il piano non considera e che in caso di escussione darebbero luogo a crediti di regresso assistiti da privilegio e la posta creditoria di maggior peso dell'attivo, la pretesa verso CTA, è qualificata in modo non rispondente alla sua natura.

L'esperto ha sottolineato che, poco prima di depositare il parere, ha ricevuto l'impegno irrevocabile dell'affittuaria C.M.G. S.r.l. ad erogare ad * un finanziamento di 750.000 euro, con provvista messa a disposizione da * Inoltre, C.M.G. ha dichiarato di avere irrevocabilmente proposto a * l'acquisto dell'intero capitale sociale di * socio unico di * e proprietaria del compendio immobiliare di *, al prezzo di 1.015.000 euro, con un acconto di 265.000 euro. Sul collegamento tra le due operazioni il consulente contabile dell'impresa ha fornito all'esperto il seguente chiarimento: la cessione a C.M.G. dell'intero capitale di * costituisce il presupposto del suddetto apporto, perché una parte del corrispettivo, pari a 750.000 euro, verrebbe messa a disposizione di C.M.G. da * a titolo di *vendor loan* e da C.M.G. destinata al finanziamento di * sicché, nella rappresentazione dell'impresa, l'erogante formale resta C.M.G., ma la provvista proviene dal gruppo e i fondi arriverebbero direttamente da * Contestualmente, l'esperto ha ricevuto da parte di * la conferma dell'impegno irrevocabile a erogare a C.M.G. un finanziamento di 750.000 euro, in unica soluzione, entro quindici giorni lavorativi dall'avveramento della condizione, mediante bonifico su conto corrente dedicato intestato a C.M.G., con vincolo di destinazione esclusiva ai pagamenti previsti dalla soluzione negoziata con i creditori, senza interessi e con rimborso postergato all'integrale esecuzione di tali pagamenti; l'impegno è subordinato, con la medesima formula della lettera di C.M.G., alla conclusione della composizione negoziata mediante una delle soluzioni previste dall'art. 23 CCII che preveda l'apporto ed è irrevocabile sino al 30.3.2027, con proroga automatica in caso di proroga del termine delle trattative e comunque non oltre il 31.7.2027. Resta, comunque, da acquisire la documentazione attestante la disponibilità dei fondi, che la lettera di C.M.G. richiama, unitamente all'atto di cessione di * che la dichiarazione presuppone. Inoltre, C.M.G. ha formulato ad * una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda concessa in affitto, ai sensi dell'art. 1329 c.c., sino al 30.3.2027 con le medesime proroghe, al prezzo di 1.755.379 euro, di cui 340.196 euro mediante accollo dei debiti verso i dipendenti trasferiti, da aggiornare alla data della stipula con conguaglio sulla quota per cassa, e 1.415.183 euro per cassa in settantadue rate mensili posticipate senza interessi di 19.655,32 euro ciascuna.

Si rileva che il test pratico non è stato in grado di calcolare il grado di difficoltà del risanamento; l'esperto ha dedotto come l'esito del test sia, nella sostanza, corretto (fatte salve alcune imprecisioni nella compilazione delle singole voci) e che esso rispecchi la struttura dell'operazione, perché * avendo concesso in affitto l'intera azienda dal 1.10.2026, non genera più flussi operativi propri. Tale risultato non impedisce di per sé il risanamento, che può anche passare attraverso la cessione dell'azienda e l'apporto di risorse esterne; tuttavia, esso chiarisce che la ragionevole perseguibilità del risanamento non dipende dall'impresa in sé, ma interamente dalla solidità delle fonti esterne alla gestione, cioè il prezzo di cessione che C.M.G. dovrebbe corrispondere, la finanza che la medesima C.M.G. si è impegnata ad apportare con provvista della controllante e il realizzo della pretesa verso *, allo stato incerto.

Circa le concrete prospettive di risanamento, in via preliminare, l'esperto ha specificato che la

società ricorrente ha intrapreso la strada della continuità indiretta anteriormente all'avvio della composizione negoziata della crisi mediante il trasferimento dell'azienda, senza alcun confronto con il mercato e senza alcuna perizia di stima, in favore di un soggetto preselezionato dall'imprenditore e la futura cessione al medesimo soggetto è stata presentata ai creditori come un dato acquisito del piano. I creditori e l'esperto sono dunque chiamati a negoziare a valle di un fatto compiuto e questo potrebbe alterare in modo sensibile l'equilibrio del percorso, soprattutto se si considera che il canone dell'affitto dell'intera azienda corrisponde ad € 30.000,00 annui, cifra che non è sorretta da alcuna stima e che appare modesta anche rispetto al solo valore d'uso dei beni strumentali. Oltretutto, il socio unico * proprietario dell'immobile di * , ha stipulato con la stessa C.M.G. un contratto di locazione, sino al 30.9.2032, per un canone di 252.000 € annui nei primi due anni, di 300.000 € nel terzo e nel quarto e di 360.000 € nel quinto e nel sesto, cioè un canone superiore di oltre otto volte a quello dell'azienda. Il risultato è che l'affittuaria sostiene per l'insediamento di * un costo complessivo di circa 282.000 € annui, dei quali meno dell'11% affluisce alla società in crisi e ai suoi creditori, mentre la parte restante affluisce al socio che, nel contempo, è garante delle banche, è creditore postergato per 260.000 € e oggetto di acquisizione da parte dell'affittuaria. Nell'ottica della correttezza delle trattative, l'esperto ha evidenziato che C.M.G. S.r.l. è al tempo stesso affittuaria dell'azienda, conduttrice dell'immobile del socio, acquirente designata, fornitrice della Società inserita tra i quindici fornitori strategici con un credito di 26.075 euro destinato a essere soddisfatto al 70%, soggetto che ha sostenuto una parte dei costi della vicenda CTA dei quali il piano prevede il recupero in favore di * finanziatrice designata per 750.000 euro e futura proprietaria indiretta della stessa * In ragione di tali criticità, l'esperto ha proposto alcune soluzioni: che l'affitto venga inteso e trattato come strumento ponte e non come anticipazione della cessione, e dunque che la cessione dell'azienda, quando avverrà, sia assoggettata a una verifica di competitività, mediante una procedura di sollecitazione del mercato o quanto meno mediante una stima indipendente che ne attesti la congruità, come l'art. 22, comma 1, lettera d), CCII impone per l'autorizzazione che la stessa proposta di C.M.G. presuppone e come la disciplina del concordato semplificato di cui all'art. 25-sexies CCII richiede per le offerte di soggetti individuati; che l'impegno dell'acquirente, oggi formalizzato, venga assistito da garanzie adeguate al pagamento dilazionato di sei anni, che non dipendano dal controllo che l'acquirente stesso potrebbe esercitare sulla cedente; che le condizioni economiche dell'affitto, in particolare il canone e la decorrenza del corrispettivo delle commesse già avanzate, vengano riequilibrate o compensate nel prezzo.

La seconda questione di rilievo riguarda la posta di 785.000 euro che il piano iscrive tra le coperture come fatture da emettere verso * e che rappresenta quasi un quarto delle risorse della manovra. Dal punto di vista della corretta costruzione del piano, la posta deve essere qualificata alla stregua di una pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale, contestata dalla controparte, priva di titolo, di importo non ancora determinato in contraddittorio e con tempi di realizzo che, anche nell'ipotesi più favorevole di una consulenza tecnica preventiva, difficilmente potranno coincidere con l'aprile 2027 in cui il piano ne colloca l'incasso integrale, con la conseguenza che il piano presenta uno scoperto di circa 785.000 euro, che dovrà essere colmato con altre risorse o con una diversa articolazione della proposta ai creditori.

L'esperto ha poi dato atto che l'impegno dell'acquirente non è corredato da garanzia fideiussoria o pegno, necessario ancorché C.M.G. faccia parte di un gruppo di società con capacità superiori a quelle della singola azienda. Analoghe considerazioni valgono per la finanza esterna di 750.000 euro. Alla luce di tutte queste considerazioni, l'esperto ha condiviso l'idea che una liquidazione

atomistica non lascerebbe nulla ai chirografari, ancorché sia stata sopravvalutata la convenienza della proposta.

Ciononostante, l'esperto ha concluso che "*allo stato degli atti non sussistano elementi tali da escludere la ragionevole perseguibilità del risanamento ai sensi dell'art. 17, comma 5, CCII, e dunque da imporre la richiesta di archiviazione, perché l'azienda è in esercizio, i posti di lavoro sono conservati, un operatore del settore ha assunto la conduzione e ha ora formalizzato per iscritto, sia pure sotto condizione, tanto l'impegno all'acquisto quanto l'impegno al finanziamento, manifestando nei fatti un interesse di lungo periodo sull'insediamento di * , e l'imprenditore e i suoi consulenti hanno sin qui collaborato".* Le fonti sulle quali la manovra si regge sono formalmente documentate per circa due terzi, ma sono tutte riconducibili a un unico soggetto, la cui capacità dipende a sua volta dal gruppo che controlla la debitrice, il quale ha ora assunto un impegno diretto e irrevocabile, da completare con la prova dei fondi. Inoltre, la posta creditoria riferita a CTA non può essere assunta come copertura certa e la manovra presenta conseguentemente uno scoperto rilevante; la situazione contabile deve essere completata; la struttura dell'operazione, con la prospettata acquisizione del socio unico da parte dell'acquirente, deve essere chiarita nelle sue implicazioni e le trattative con banche e fornitori non sono ancora iniziate, tale per cui l'esperto si è riservato la verifica di tutte queste condizioni in un arco temporale di 60/90 giorni, senza tuttavia allo stato escludere la possibilità di un risanamento della società.

Di conseguenza, ha affermato che gli elementi esposti "*depongono univocamente nel senso della necessità della protezione*", anche perché la conferma della protezione costituisce il presupposto dell'operatività dell'art. 18 comma 5 CCII. In altri termini, "*senza protezione la manovra non sarebbe nemmeno proponibile ai creditori, e il patrimonio sul quale essi concorrerebbero sarebbe quello, assai ridotto, che lo scenario di liquidazione descrive*", ancorché, in questo caso, la protezione operi per preservare l'integrità del patrimonio destinato ai creditori e per impedire che l'iniziativa individuale di alcuni di essi alteri l'ordine della distribuzione prima che la manovra sia definita. Alla luce di tali considerazioni, l'esperto ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori, ritenendole allo stato funzionali al buon esito delle trattative.

Per quel che concerne la misura cautelare dell'inibitoria agli istituti di credito di escutere le garanzie prestate da * * e dal sig. * la richiesta è stata ritenuta giustificata dalla sussistenza di uno stretto nesso causale tra l'apporto della finanza esterna e l'escussione paventata, che pregiudicherebbe la capacità finanziaria del soggetto che fornisce la suddetta provvista, facendo venire meno una delle direttive principali su cui si regge il piano. Per questi motivi, l'esperto ha fornito parere favorevole, ma in via temporanea (ossia per 60-90 giorni e comunque non oltre la durata delle misure protettive) e condizionata alla produzione, entro un breve termine, della documentazione attestante la disponibilità dei fondi oggetto dell'impegno diretto e irrevocabile assunto da * e della documentazione della cessione di * posto che in assenza di tale riprova documentale il suddetto nesso verrebbe eliso.

Circa la misura cautelare dell'inibitoria di assegnazione delle somme e dei crediti pignorati da * * l'esperto l'ha ritenuta ultronea, atteso che l'effetto inibitorio che si chiede con la misura cautelare appare già prodotto dalla misura protettiva tipica, che determina l'improseguibilità dell'esecuzione ed impedisce l'assegnazione delle somme.

Si è costituito il creditore * con rilievi sostanzialmente aderenti a quanto rilevato dall'esperto e chiedendo, dunque, il rigetto della misura

cautelare richiesta nei suoi confronti o, in subordine, di limitarla ad un contenuto specifico, a un termine breve e predeterminato, comunque non superiore a 60 giorni e non eccedente la durata delle misure protettive, previo parere dell'Esperto; in relazione alla conferma delle misure protettive, il creditore, rilevando alcune criticità nel piano, ne ha chiesto il rigetto o, in subordine, la conferma nella limitata misura di 60 giorni subordinando ogni proroga al parere dell'Esperto e alla dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative e al contraddittorio con il creditore.
Si è costituito anche il creditore * rilevando la scarsa chiarezza dei contenuti del piano, oltre alla impropria soddisfazione dei fornitori rispetto al ceto bancario, nonché la sottovalutazione del valore del canone d'affitto e del magazzino della ricorrente. Si è opposto alla conferma delle misure protettive e alla concessione delle misure cautelari richieste, nonché all'estensione delle misure stesse nei confronti del sig. * posto che l'escussione nei suoi confronti aumenterebbe le percentuali di soddisfazione degli altri creditori; in subordine, ha chiesto che la conferma delle misure sia disposta per una durata comunque inferiore ai 120 giorni.
Nel corso dell'udienza del 2.11.2026, la società ricorrente ha dato atto che nelle ultime ore sono state fornite alcune delle garanzie richieste dall'esperto da parte di * insistendo per quanto già dedotto nel ricorso. Inoltre, ha evidenziato che CTA si è resa disponibile a riconoscere la propria responsabilità, tale da rendere più che probabile l'apporto previsto nel piano.
L'esperto si è riportato al parere in atti, chiarendo che nel prosieguo delle trattative le parti potranno concentrarsi sullo sviluppo delle principali direttive su cui si regge il piano, eventualmente dando risposta alle criticità sollevate dai creditori. I creditori si sono riportati alle rispettive memorie.
Giova premettere che le criticità sollevate dai creditori sono già state tutte rilevate dall'esperto nel proprio articolato parere e le verifiche richieste rientrano nell'attività che l'Esperto svolgerà nelle prossime settimane e sulla quale riferirà al Giudice, anche a fronte dell'eventuale archiviazione della composizione negoziata. Tale prospettiva si pone del tutto in linea con la continua evoluzione che caratterizza il piano di risanamento, alla luce delle trattative in essere con il ceto creditorio.
Per quel che concerne le plurime criticità riscontrate, che in ogni caso l'esperto non ha ritenuto ostative né al risanamento né alla conferma della protezione richiesta, ci si deve soffermare sullo scenario della continuità indiretta che ha connotato la società ricorrente anteriormente alla composizione negoziata. Infatti, se è pur vero che lo strumento dell'affitto dell'azienda strumentale ad una cessione è pacificamente ammissibile anche nell'ambito della composizione negoziata, ai sensi dell'art. 22 CCII, è anche vero che tale strumento non deve in alcun modo pregiudicare la correttezza e la buona fede, che devono sempre sussistere in questa delicata fase. Infatti, qualora lo strumento dell'affitto d'azienda fosse stato sottoposto all'autorizzazione del Giudice, ex art. 22 CCII, sarebbe stato necessario assicurare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, cosa che, nel caso di specie, non è stata garantita, avendo il ricorrente sottoposto ai creditori e all'esperto un quadro fattuale precostituito rispetto all'avvio della composizione negoziata della crisi. Tale circostanza necessita di un bilanciamento tra i contrapposti interessi, al fine di riportare la procedura alla finalità che le è propria, a maggior ragione considerando le condivisibili perplessità relative al canone di affitto.
Per tali ragioni, in accoglimento dei suggerimenti forniti dall'esperto, si ritiene che la cessione dell'azienda, quando avverrà, debba essere assoggettata a una verifica di competitività, mediante una procedura di sollecitazione del mercato o quanto meno mediante una stima indipendente che ne attesti la congruità, come l'art. 22, comma 1, lettera d), CCII impone per l'autorizzazione che la stessa proposta di C.M.G. presuppone, che l'impegno dell'acquirente, oggi formalizzato, venga assistito da garanzie adeguate al pagamento dilazionato di sei anni, che non dipendano dal controllo

che l'acquirente stesso potrebbe esercitare sulla cedente e che le condizioni economiche dell'affitto, in particolare il canone e la decorrenza del corrispettivo delle commesse già avanzate, vengano riequilibrate o compensate nel prezzo.

Circa le altre criticità segnalate, tenuto conto della disponibilità dell'esperto al deposito di una relazione di aggiornamento e della costante evoluzione che caratterizza questa procedura, si ritiene opportuno chiedere all'esperto un aggiornamento, a 90 giorni, anche in risposta ai rilievi dei creditori, dal quale si evinca: il deposito della documentazione contabile mancante, un aggiornamento della pretesa creditoria verso CTA, l'acquisizione della documentazione attestante la disponibilità dei fondi, che la lettera di C.M.G. richiama, unitamente all'atto di cessione di * che la dichiarazione presuppone, la sussistenza di garanzie a corredo dell'impegno dell'acquirente e dell'apporto di finanza esterna, un aggiornamento delle trattative con i principali creditori strategici, soprattutto con banche e fornitori, oltre che in ordine alle suddette modifiche da apportare circa le condizioni economiche dell'affitto e la procedura competitiva nella selezione dell'acquirente.

In merito, poi, alle cautele richieste, si ritiene ultroneo disporre l'inibizione dell'assegnazione delle somme e dei crediti pignorati da * posto che quanto domandato rientra già nel perimetro applicativo della protezione comunque operante e di cui qui si chiede la conferma. In ogni caso, nessuna assegnazione potrebbe essere effettuata data l'improseguibilità dell'esecuzione in corso, tale per cui non si ritiene necessario alcun pronunciamento sul punto.

La misura cautelare dell'inibitoria agli istituti di credito di escutere le garanzie prestate da * * e dal sig. * merita, invece, accoglimento, considerato che la stessa trova giustificazione nella complessiva lettura dell'operazione di risanamento prospettata ai creditori e su cui si regge il piano stesso. Infatti, la provvista dei 750.000 euro trae origine dalla cessione a C.M.G. dell'intero capitale di * * della quale una parte del corrispettivo verrebbe messa a disposizione dell'acquirente da * * a titolo di vendor loan e da questa destinata al finanziamento di * Dunque, vi è uno stretto nesso tra l'escussione delle garanzie e l'apporto della finanza esterna, che costituisce una porzione del patrimonio del gruppo garante e l'escussione delle garanzie inciderebbe sulla sua disponibilità, poiché ridurrebbe la capacità di * di rinunciare, sia pure temporaneamente, a una parte del prezzo, e perché l'aggressione del patrimonio di * che è essa stessa garante e che costituisce l'oggetto della cessione, con il compendio immobiliare e la partecipazione in * potrebbe impedire o alterare l'operazione dalla quale la provvista dovrebbe scaturire. Tuttavia, da un lato si evidenzia che non è ancora stata prodotta la prova della disponibilità dei fondi oggetto dell'impegno di * la cessione di * dall'altro che le banche sono creditrici per le quali il piano non prevede alcuno stralcio e che un'inibitoria di durata indeterminata inciderebbe su diritti di terzi estranei alla composizione in una misura che richiede, per essere proporzionata, la dimostrazione del vantaggio che ne deriva ai creditori nel loro insieme, che in questo caso si rinviene nella conservazione della fonte dalla quale dovrebbe provenire la finanza destinata al pagamento dei creditori stralciati, che nell'alternativa liquidatoria non riceverebbero alcunché.

La cautela, pertanto, viene concessa per un periodo corrispondente alla durata delle misure protettive, ferma restando l'eventuale revoca della misura a seguito della segnalazione che dovesse essere fornita dall'esperto nella relazione da depositarsi entro 90 giorni e subordinandola alla produzione entro 30 giorni della prova della disponibilità dei fondi oggetto dell'impegno di * * e della documentazione della cessione di * fatto salvo, altresì, il

perdurante potere dell'esperto di procedere all'archiviazione della procedura.
In questi termini, la misura non pregiudica in modo apprezzabile le banche, che nel piano conservano l'integrale soddisfazione e che vedrebbero soltanto differita, per un tempo definito e a determinate condizioni, la facoltà di escussione e che tale differimento appare proporzionato al vantaggio che i creditori nel loro insieme trarrebbero dalla conservazione della fonte della finanza esterna.
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'udienza del 2.11.2026; tenuto conto del piano di risanamento prospettato e del parere dell'esperto; considerato che -nonostante le perplessità sopraesposte che, allo stato, possono dirsi superabili seguendo i correttivi dallo stesso suggeriti e della necessità di costante aggiornamento del piano di risanamento nel corso delle trattative con il ceto creditorio- appare ragionevolmente conseguibile il risanamento aziendale mediante il percorso della composizione negoziata; che la conferma delle misure protettive risulta funzionale alla proficua instaurazione delle trattative volte a consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano ed essendo palese che detta possibilità sarebbe compromessa dall'instaurazione di procedure esecutive o cautelari, dall'acquisizione di diritti di prelazione, dalla risoluzione dei contratti pendenti, dall'autotutela contrattuale con riferimento ad affidamenti bancari; che non si ritiene opportuno delimitare l'operatività temporale delle misure protettive, come richiesto in subordine dai creditori, posto che durante le trattative permane il potere di verifica dell'esperto rispetto al superamento delle criticità segnalate (anche per mezzo del deposito di una relazione intermedia fra 90 giorni) e, per converso, il suo potere di archiviare la composizione negoziata; ritenuto che a far data dalla pubblicazione dell'istanza di conferma delle misure protettive e sino alla chiusura del procedimento di CNC ovvero sino alla revoca delle misure, non è possibile pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; sussistono, dunque, i presupposti per la conferma della protezione per il tempo richiesto di 120 giorni, decorrenti dal giorno in cui la relativa istanza è stata pubblicata nel registro delle imprese, nei confronti di tutti i creditori, fatti salvi i diritti di credito nei confronti dei lavoratori, oltre che per la concessione della misura cautelare dell'inibitoria agli istituti di credito di escutere le garanzie prestate da * * e dal sig. * per il medesimo tempo e subordinata alla condizione indicata in parte motiva, risultando invece ultroneo qualsiasi pronunciamento in ordine alla misura cautelare dell'inibizione dell'assegnazione delle somme e dei crediti pignorati da * *

PQM

- conferma le misure protettive richieste da * (C.F. *), nei confronti di tutti i creditori, fatti salvi i diritti di credito nei confronti dei lavoratori, per il tempo di 120 giorni decorrenti dal giorno in cui la relativa istanza è stata pubblicata nel registro delle imprese;
- concede la misura cautelare richiesta dalla ricorrente e, per l'effetto, inibisce agli istituti di credito di escutere le garanzie prestate da * * e dal sig. * * per il medesimo termine di cui sopra e subordinata alla condizione di cui in parte motiva;
- dichiara non luogo a provvedere in ordine alla misura cautelare dell'inibizione dell'assegnazione delle somme e dei crediti pignorati da *
- onera l'esperto dott. * di depositare una relazione di aggiornamento sui profili segnalati in parte motiva entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

- nulla sulle spese.

Si comunichi
Como, 3.11.2026

Il Giudice
Dott.ssa Sonia Pisano